

OGGETTO: accreditamento istituzionale art. 8 quater, comma 7 D. Lgs. 502/1992 del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sito in via Q. Majorana, 145-147-149-151-155, gestito dal Consorzio UNISAN Consorzio cooperative sociali (C.F e P.IVA 04440411009) sede legale in via del Casale de Merode, 8, Roma

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66;
- la Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro";
- l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22.02.2017 recante: Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
 - la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
 - la determinazione n. G12275 del 02.10.2018 di riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria che ha istituito l’Area Autorizzazione, accreditamento e controlli;
 - la determinazione n. G14568 del 14.11.2018 di conferimento di incarico di dirigente dell’Area Autorizzazione, accreditamento e controlli alla dott.ssa Daniela Russetti;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;
- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- La Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10 agosto 2010. N. 3 Assestamento di bilancio annuale e pluriennale ;
- la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 2 commi 13-17)
- Il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.

VISTI per quanto riguarda le norme di settore:

- DCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011;
- DCA n. 15 del 27 gennaio 2014 concernente: “attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26. L.833/78). Terminologia di riferimento per l’attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78;
- DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: “Approvazione del documento “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale”;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- DCA n. U00469/07.11.2017 recante: “Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D.Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011 Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”
- DCA n. U00520 del 28.12.2018 di riorganizzazione della riabilitazione territoriale

VISTA la DGR del 20.01.2010 n. 65 recante: “*Consorzio Ri.Rei. Presa d’atto prosecuzione attività assistenziale e adozione disposizioni per la definizione del subentro del Consorzio nella gestione delle attività già svolte dall’Associazione Anni Verdi*” con la quale l’Amministrazione ha dato mandato alla competente direzione regionale di procedere all’adozione degli atti necessari al subentro del consorzio ri.rei nei precedenti atti autorizzativi al funzionamento delle strutture già rilasciati in favore della associazione anni verdi ovvero al rilascio – previo adeguamento ai requisiti vigenti - dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 4/2003, nell’ambito della generale attivazione dei procedimenti autorizzativi di cui alla medesima legge;

TENUTO CONTO che le istanze di autorizzazione all’esercizio sono state presentate ex novo dai soggetti giuridici già facenti parte del consorzio RI.REI;

CONSIDERATO che in linea con quanto stabilito dalla soprarichiamata delibera l’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi della L.R. n. 4/2003 e di accreditamento;

TENUTO CONTO, pertanto che, a tal fine, l’Amministrazione ha adottato i seguenti provvedimenti:

- DCA n. 292 del 23 settembre 2014 di conclusione del procedimento avviato con nota del 31.07.2014 prot. n. 443155/GR/11/16. Revoca accreditamento provvisorio all’Associazione ex Anni Verdi Onlus in liquidazione, con sede in Roma via G. Belli. 17 presso il commissario liquidatore Avv. Mereu;
- DCA 293 del 23 settembre 2014 di conclusione del procedimento avviato con nota del 05.08.2014 prot. n. 450829/GR/11/16. Revoca autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria rilasciata all’Associazione ex Anni Verdi Onlus in liquidazione, con sede in Roma con sede in Roma via G. Belli. 17 presso il commissario liquidatore Avv. Mereu;

TENUTO CONTO altresì che:

- che il DCA n. U00193/31.05.2016, come integrato dal successivo DCA n.U000196/2016, ha disciplinato il percorso di riconduzione della gestione *extra ordinem* delle strutture ex Anni Verdi Onlus condotta dalle cooperative UNISAN, NUOVA SAIR, Operatori Associati Sanitari – OSA a regime di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione ex art. 8 ter, quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992;

PREMESSO che

a) con determinazione n. G08189/27.06.2018 è stata rilasciata l’autorizzazione condizionata all’esercizio del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sito in via Quirino Majorana, 145-147-149-151-155, per l’erogazione di

- n. 244 trattamenti/die domiciliari
- n. 144 trattamenti/die ambulatoriali

b) l’autorizzazione è stata condizionata alla mancata produzione da parte del Consorzio UNISAN all’Amministrazione regionale entro il termine di 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento di un titolo giuridico idoneo a giustificare la legittima detenzione dell’immobile di

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

via Q. Majorana, 147, PT, int. 4 identificato al NCU fabbricati di Roma al foglio n. 463, part. 174, sub 3, ovvero copia del contratto di locazione con Anni Verdi autorizzato dal Presidente del Tribunale di Roma

c) con nota prot.n.144/2018 (assunta al prot.n.384947/27.06.2018) il Consorzio UNISAN ha trasmesso la lettera dell'Associazione Anni Verdi Onlus in liquidazione del 26 giugno 2018 a firma del liquidatore con la quale comunicava che l'immobile *"si trova nella Vostra attuale detenzione"*

d) con nota prot.n. 484019/03.08.2018 l'Amministrazione, alla luce della intervenuta sentenza del Tribunale civile di Roma n. 20374/2016 che ha dichiarato la legittimità della delibera del 21 agosto 2006 con la quale i soci dell'Associazione Anni Verdi avevano revocato lo stato di liquidazione deliberato il 10 luglio 2006, ha interessato il Tribunale civile di Roma, l'Ufficio liquidazione ex Anni Verdi a chiarire lo stato del procedimento afferente il contratto di locazione dell'immobile sopracitato; rimasta senza riscontro;

e) in proposito, con nota prot.n.602020/01.12.2016 l'Amministrazione aveva chiesto alla Avvocatura di provvedere all'appello della sentenza predetta;

g) con nota prot. n. 203 del 17 settembre 2018, la struttura ha evidenziato che la particella in questione è solo una parte del complesso immobiliare utilizzato dalla UNISAN, non soggetta a procedura esecutiva, né tra quelle oggetto di vendita giudiziale, tanto che è stata formulata una proposta di contratto con il Liquidatore di Anni Verdi sottoscritta in data 28.12.2017 e trasmessa al Tribunale per l'autorizzazione, senza poter disporre dei termini; ha chiesto, pertanto, che l'autorizzazione fosse svincolata da un termine specifico impegnandosi a dare comunicazione dell'esito del Tribunale entro tre giorni dalla notizia;

g) la successiva determinazione n. G13868/02.11.2018 ha integrato il precedente atto autorizzativo ed ha disposto che

- l'autorizzazione all'esercizio è condizionata risolutivamente alla mancata autorizzazione del Presidente del Tribunale al contratto di locazione tra Anni Verdi Onlus ed il Consorzio UNISAN idoneo a giustificare la legittima detenzione dell'immobile di via Q. Majorana, 147, PT, int. 4 identificato al NCU fabbricati di Roma al foglio n. 463, part. 174, sub 3;
- di prevedere che l'autorizzazione sia comunque condizionata alla legittima e regolare corresponsione mensile dei canoni di occupazione dell'immobile in favore della proprietà, onerando il consorzio alla comunicazione di avvenuto pagamento, con salvezza in ordine alla congruità dello stesso da valutare a cura del Presidente incaricato;
- di onerare il Consorzio della produzione di copia del contratto di locazione e della nota di trasmissione al Presidente del Tribunale;
- di onerare il Liquidatore di Anni Verdi della produzione di dichiarazione afferente la particella e la sua situazione giuridica oltre che il rapporto con le procedure esecutive;

g) con nota prot. n. 190084/11.03.2019 copia dell'istanza trasmessa in data 23 luglio 2018 è stata trasmessa al Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 3 al fine di valutare la funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza domiciliare ed, in caso positivo, accertare il possesso da parte del centro dei requisiti ulteriori di accreditamento, interessando, con la medesima nota, il Tribunale Civile di Roma nonché l'Ufficio Anni Verdi in liquidazione;

PRESO ATTO della nota 38562/2019 (assunta al prot.n. 436353/07.06.2019 con la quale la Asl Roma 3 nel rappresentare che *"con note prot.n.25849 del 11.04.2019 e n. 29921 del 05.05.2019,*

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

della UOSD Riabilitazione territoriale Assistenza Protesica ASL RM 3, trasmetteva alla UOC AVCSS il parere favorevole per il fabbisogno relativo alle attività riabilitative del territorio della ASL RM 3" ha espresso parere conforme ai requisiti per l'accreditamento del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sito in via Quirino Majorana, 145-147-149-151-155, gestito dal Consorzio UNISAN, per l'erogazione di

- n. 244 trattamenti/die domiciliari
- n. 144 trattamenti/die ambulatoriali

RITENUTO al riguardo, opportuno, rilasciare, alla luce di quanto sopra esposto ed in virtù dei pareri della Asl Roma 3, l'accreditamento ex art. 8 quater comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e smi del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sito in via Q. Majorana, 145-147-149-151-155, gestito dal Consorzio UNISAN Consorzio cooperative sociali (P.IVA 04440411009) sede legale in via del Casale de Merode, 8, Roma, per l'erogazione di

- n. 244 trattamenti/die domiciliari
- n. 144 trattamenti/die ambulatoriali

TENUTO CONTO altresì che

- l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: *"nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;*
- l'Azienda Asl di Roma 3 competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l'Azienda e comunque relazionato alla disponibilità delle risorse economiche;
- l'Azienda è deputata ai sensi del DPCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari;
- l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di rilasciare, alla luce di quanto sopra esposto ed in virtù dei pareri della Asl Roma 3, l'accreditamento ex art. 8 quater comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e smi del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sito in via Q. Majorana, 145-147-149-151-155, gestito dal Consorzio UNISAN Consorzio cooperative sociali (P.IVA 04440411009) sede legale in via del Casale de Merode, 8, Roma, per l'erogazione di
 - n. 244 trattamenti/die domiciliari
 - n. 144 trattamenti/die ambulatoriali
2. l'Azienda è deputata ai sensi del DPCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

3. l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: "*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso*";
4. l'accreditamento, così come l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione n.G08189/27.06.2018 e successiva integrazione n. G13868/02.11.2018, è condizionato al puntuale assolvimento da parte del Consorzio UNISAN degli obblighi prescritti dal titolo autorizzativo;
5. l'Azienda Asl Roma 3 competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento o comunque per sei mesi necessari alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati;
6. la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali;
7. la struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Capo III - Capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione e Capo III "*Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale*" della L.R. 4/2003 e s.m.i. ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

Il presente provvedimento è notificato al Consorzio UNISAN (pec: unisan@pec.unisan.it) ed alla Asl Roma 3 competente per territorio, al Municipio Roma XI nonché al Presidente del Tribunale di Roma (pec: prot.tribunale.roma@giustiziacert.it) alla Associazione Anni Verdi Onlus in liquidazione (pec: liquidazioneanniverdi@pec.it)

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

